

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 2 aprile 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-132
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 19.010 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 Per ogni addebiamento o frazione di esso.

Anno L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli *disguidati* devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 6; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Picca-pietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato della spesa di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni) - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1968, n. 258.

Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta Padano Pag. 2014

LEGGE 12 marzo 1968, n. 259.

Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici Pag. 2016

LEGGE 12 marzo 1968, n. 260.

Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti Pag. 2018

LEGGE 12 marzo 1968, n. 261.

Acquisto di case e di aree edificabili da parte dell'INCIS con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni Pag. 2018

LEGGE 14 marzo 1968, n. 262.

Norme integrative delle leggi 30 dicembre 1965, n. 1464, e 8 giugno 1966, n. 511, concernenti i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria e relativi raccordi. Pag. 2018

LEGGE 18 marzo 1968, n. 263.

Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti Pag. 2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 264.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ad acquistare un immobile. Pag. 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. 265.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia dei SS. Cipriano e Giustina con quella di S. Martino, nel comune di Ne Pag. 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. 266.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Antonio Abate con quella di S. Giovanni Battista, nel comune di Beura Cardezza Pag. 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. 267.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Massiola, con quella dei SS. Anna e Carlo, nel comune di Valstrona. Pag. 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 268.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione Pag. 2020

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania. Pag. 2020

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 1188 del 29 marzo 1968. Proroga al 31 maggio 1968 del prezzo indicativo nazionale del latte, del prezzo di intervento del burro fresco nazionale di 1° qualità, dei prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari. Pag. 2021

Provvedimento n. 1189 del 29 marzo 1968. Prezzi di orientamento del bestiame bovino per il periodo 1° aprile-31 maggio 1968 Pag. 2021

della legge 8 giugno 1966, n. 511, sono aggiunte le parole: « e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche ».

Art. 2.

Ai fondi iscritti nei singoli esercizi a capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade concernenti oneri di carattere generale, per riparto della quota del 2,50 per cento riservata per tali oneri sui ricavi netti dei mutui contratti dall'Azienda stessa, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 263.

Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro.

Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda, al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.

Art. 2.

E' istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di cavaliere.

L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili.

Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 3.

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presi-

dente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti.

Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

Art. 4.

L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa.

Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza.

Art. 5.

Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare è concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000.

L'assegno decorre dal 1° gennaio 1968 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.

Un'annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare.

L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione.

Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 6.

Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.

Il possesso delle condizioni previste per la concessione dell'assegno di cui all'articolo 5 può essere provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 15 miliardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI —
PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE